



CONVITTO NAZIONALE STATALE

"GIORDANO BRUNO" MADDALONI (CE)

SCUOLE ANNESSE:

PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

LICEO CLASSICO - LICEO CLASSICO EUROPEO



Al Personale Scolastico
del CONVITTO NAZIONALE STATALE "G. BRUNO"

Oggetto: **Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico.**

VISTO il Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 recante "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" all'art. 9-ter recita che "Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, **tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19** di cui all'articolo 9, comma 2.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4 I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma

1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.

5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74."

VISTA la nota MIUR del capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n.1237 del 13 agosto 2021 "Decreto-legge n. 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti - Parere tecnico";

VISTA la circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 del Ministero della salute relativa alle Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 e le modalità di rilascio delle stesse;

VISTA la nota MIUR, prot.n. 1260 del 30/08/2021, "verifica della certificazione verde COVID-19 del personale scolastico";

SI DISPONE quanto segue:

1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, tutto il personale scolastico del Convitto deve possedere ed esibire al personale addetto, la certificazione verde COVID-19 (cd. GREEN PASS);



CONVITTO NAZIONALE STATALE

"GIORDANO BRUNO" MADDALONI (CE)

SCUOLE ANNESSE:

PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

LICEO CLASSICO - LICEO CLASSICO EUROPEO



2. Ai sensi del c. 2 dell' art. 9-ter del citato Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 *"il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato"*.
3. A tal fine tutto il personale in indirizzo, a decorrere dal 1° settembre fino al 31 dicembre 2021, prima di essere ammesso a prestare servizio nell'edificio scolastico, esibirà al dipendente espressamente incaricato della verifica dallo scrivente, unitamente a un documento di identità valido, la certificazione verde COVID-19 o apposita certificazione di esenzione dalla vaccinazione come previsto dall'art. 9-ter c. 3 del D.L. 52/2021 e dalla Nota del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, n. 35309. Le modalità di verifica sono stabilite dal c. 4 del citato articolo.
4. Coloro che si trovano nella specifica condizione (precisata dalla Circolare del Ministero della Salute 4 agosto 2021, prot. 35309 -"certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19"), cioè che non possono ricevere o completare la vaccinazione e non possono, pertanto, ottenere una certificazione verde COVID-19, devono esibire certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato cartaceo (valida fino al 30 Settembre 2021);
Si precisa che la certificazione verde è rilasciata nei seguenti casi:
 - aver effettuato la prima dose di vaccino (validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione, fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale)
 - avvenuta vaccinazione anti-Sars-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (validità nove mesi);
 - essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
 - essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

La presente è pubblicata sul sito web di questa Istituzione Scolastica e vale come notifica a tutto il personale scolastico del Convitto.

Il Rettore Dirigente Scolastico
Rocco Gervasio

*Documento firmato digitalmente ai sensi del cd
Codice dell'Amministrazione digitale e normativa connessa*